

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

4° MODULO
-
I PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

- 1. Lo straniero in anagrafe - Le criticità dei procedimenti di iscrizione e cancellazione anagrafica**
- 2. Il cittadino comunitario in anagrafe - Il D. Lgs. n.-30/2007**
- 3. Documenti formati all'estero - Legalizzazione, apostille e Convenzioni in materia**
- 4. Il T.U. 445/2000 - Dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto notorietà: limiti ed opportunità per i cittadini migranti**

LO STRANIERO IN ANAGRAFE
—
**LE CRITICITÀ DEI PROCEDIMENTI DI
ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE
ANAGRAFICA**

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

Una necessaria premessa: l'anagrafe è un sistema perfetto, che il mondo ci invidia, e i motivi di iscrizione e cancellazione sono i medesimi per tutti i cittadini, mentre variegata sono le modalità, nonché i requisiti, per iscrivere o cancellare.

L' iscrizione anagrafica avviene:

- Per nascita
- Per trasferimento di residenza dall'estero
- Per trasferimento di residenza da altro comune
- Per ricomparsa da irreperibilità
- Per esistenza giudizialmente dichiarata

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

La cancellazione anagrafica avviene:

- Per morte (anche a seguito di dichiarazione giudiziale)
- Per irreperibilità al censimento o all'indirizzo
- Per trasferimento all'estero
- Per trasferimento in altro comune
- Per provvedimento di espulsione o allontanamento del cittadino UE, anche se non eseguito
- Per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale/trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

**I CITTADINI STRANIERI
(PAESI TERZI = EXTRACOMUNITARI)**

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

Per prima cosa occorre operare un necessario distinguo: contrariamente all'accezione comune del termine stranieri, anagraficamente si fa riferimento al termine "stranieri" intesi come **EXTRACOMUNITARI** e **APOLIDI**, in quanto a loro si applicano le disposizioni del TU 286/98.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

Il nostro ordinamento giuridico ha sempre previsto che per soggiornare regolarmente fossero necessari dei documenti di Pubblica Sicurezza, di natura autorizzatoria, definiti permessi di soggiorno dal TULPS in avanti.

Fino alla direttiva dell'UE sulla libertà della circolazione e soggiorno n. 38/2004, questa necessità valeva anche per i cittadini UE.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

Oggi siamo di fronte a due diverse architetture del sistema normativo:

- **provvedimenti sui comunitari (in ordine a una sempre maggiore integrazione europea)**
- **provvedimenti sugli extracomunitari (ora più volti a una regolamentazione di PS, prima che di regolazione dei diritti degli stranieri, anche se è proprio la regolarità del soggiorno a conferire agli stranieri una molteplice gamma di diritti)**

Le fonti di regolamentazione, sempre meno organiche, trovano fondamento sia in atti normativi che in atti di indirizzo (circolari)

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

LA LEGGE n. 94/2009
c.d. "PACCHETTO SICUREZZA"

A. Introduce una nuova fattispecie di reato

Con l'emanazione della legge 15/07/2009, n. 94 è stato novellato il **D.lgs. 25/07/1998, n. 286**, introducendo l'art. 10-bis:

Art. 10-bis. Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

*"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che **fa ingresso** ovvero **si trattiene nel territorio dello Stato**, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. [...]. 6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso [...]."*

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

Si tratta di norma non applicabile ai cittadini UE, che investe sia i soggiorni di lunga che di breve durata, che non prevede ESIMENTI (forza maggiore, stato di necessità), e che prefigura un reato PROCEDIBILE D'UFFICIO.

ATTENZIONE!

L'ufficiale d'anagrafe è pubblico ufficiale, in quanto esercita una pubblica funzione amministrativa, è ed pertanto obbligato a denunciare all'AG il reato di clandestinità di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni.

B. Obbligo di esibire il titolo di soggiorno

L'art. 6 comma 2 del D.lgs. 25/07/1998, n. 286, come modificato dal pacchetto sicurezza:

*2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quello inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, **i documenti inerenti al soggiorno** di cui all'articolo 5, comma 8, **devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati [...]***

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

Sono esclusi da questo obbligo solo i procedimenti di carattere sportivo, medico e riguardanti la scuola dell'obbligo; dopo tale modifica anche gli ufficiali di stato civile, prima esclusi, dovranno verificare la titolarità del soggiorno in ordine alle pubblicazioni di matrimonio....

INGRESSO E SOGGIORNO

Per l'ingresso dello "straniero" nel territorio dello Stato, è necessario:

- Passaporto rilasciato dallo stato di provenienza o altro documento equipollente.
- Visto di ingresso, cioè un permesso di entrare, rilasciato dalle nostre rappresentanze consolari, fatti salvi i casi di esenzione

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

- Per i soggiorni di breve durata (inferiori a tre mesi) si fa riferimento alla legge 68/2007
- Per i soggiorni superiori a tre mesi si fa riferimento al TU 286/1998.

I soggiorni di breve durata (Legge 68/2007)

Le norme di riferimento per la regolarità del soggiorno con il solo visto:

Art. 1 - Legge 68/2007 - Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio

[...] per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. [...] il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto.

*2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero **dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno [...].***

Decreto Ministero dell'interno 26/7/2007

Provenienza extra-Schengen

*Art. 1 - Lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che **non** applicano l'Accordo di Schengen, assolve l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza [...] all'atto del suo ingresso nel territorio dello Stato presentandosi ai valichi di frontiera.*

L'adempimento dell'obbligo e' attestato mediante l'apposizione, da parte della polizia di frontiera, **dell'impronta del timbro uniforme Schengen** sul documento di viaggio.

Provenienza Schengen

Art. 2 - *Lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen, rende **la dichiarazione di presenza**, entro **otto giorni** dall'ingresso, al **questore** della provincia in cui si trova, sul modulo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, ovvero, se alloggiato in una delle **strutture ricettive** [...] mediante la dichiarazione prevista [...]*

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

L'adempimento dell'obbligo e' attestato mediante il rilascio di copia della dichiarazione, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Esistono accordi fra gli stati (es. l'ordinamento dell'Unione Europea) o norme speciali (es. la convenzione di Ginevra sui rifugiati) grazie alle quali questi principi vengono di volta in volta mitigati.

I soggiorni di durata superiore a tre mesi (art 5 TU 286/98)

I titoli di soggiorno sono:

A) PERMESSO DI SOGGIORNO - Consente al cittadino straniero di soggiornare in Italia, va richiesto al Questore della provincia in cui lo straniero si trova, e per l'iscrizione in APR non vi sono distinzioni né in ordine alla durata minima, né in ordine ai motivi di rilascio)

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

- **Permesso di soggiorno per lavoro subordinato** (artt. 5, 5 bis, 21, 22 del Decreto Legislativo n. 286/98 e smi , artt 9, 13, 14 D.P.R. 394/99 e smi).

Il permesso di soggiorno per lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.

La durata del permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare la durata di un anno per un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di due anni per quello a tempo indeterminato.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso.

Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, non stagionale, consente l'esercizio del lavoro autonomo previa acquisizione del titolo abilitativo.

Con il rinnovo, è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività effettivamente svolta al momento della richiesta di rinnovo

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

- **Permesso di soggiorno per lavoro autonomo** (art. 5 e 26 Decreto Legislativo n. 286/98 e smi, art. 39 D.P.R. 394/99 e smi).

Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero e consente l'esercizio del lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previa iscrizione anagrafica. Con il rinnovo è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività effettivamente svolta al momento della richiesta di rinnovo.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

Il permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro autonomo nell'ambito del decreto di programmazione dei flussi di ingresso per cittadini stranieri.

In tale caso la certificazione attestante la presenza dei requisiti richiesti dalla norma per il lavoro autonomo è rilasciata dallo Sportello Unico Immigrazione previa verifica della disponibilità di una quota.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

- **Permesso di soggiorno per lavoro stagionale** (art. 24 del Decreto Legislativo n. 286/98 e smi, art. 38 D.P.R. 394/99 e smi).
L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da 20 giorni ad un massimo di nove mesi; viene richiesto anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale pluriennale (art. 5, comma 5 ter, Decreto Legislativo n. 286/98 e smi) è richiesto presso l'Ufficio Immigrazione della Questura competente.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

- **Permesso di soggiorno per motivi di famiglia in cui il familiare che ricongiunge è straniero** (artt. 29, 30 Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod.).

Il permesso per motivi di famiglia ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero che ha ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare ed è rinnovabile insieme a questo ultimo.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

L'esercizio di attività di lavoro subordinato può avvenire previa iscrizione anagrafica o se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro.

L'esercizio di attività di lavoro autonomo può avvenire previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente previsto per l'attività professionale svolta.

B) PERMESSO DI SOGGIORNO C.E. PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO - E' a tempo indeterminato e viene rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta, al cittadino straniero (e suoi familiari) che sia in possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità e che dimostri la disponibilità di un reddito sufficiente e di un alloggio idoneo.

C) CARTA DI SOGGIORNO DI FAMILIARE DI UN CITTADINO DELL'UNIONE (disciplinata dal D.Lgs 30/2007)

- **Carta di soggiorno per coesione familiare in cui il familiare che ricongiunge è italiano o comunitario** (artt. 29, 30 Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod.)

Per il permesso per coesione familiare non è prevista nulla osta al ricongiungimento familiare, è sufficiente il visto consolare - quando previsto- e il titolo di famiglia - matrimonio - filiazione -. Allo straniero che effettua la coesione familiare con cittadino italiano o di uno Stato membro dell'U.E. è rilasciata la carta di soggiorno.

D) ECCEZIONI ESPRESSAMENTE INDIVIDUATE CON FONTI SECONDARIE (CIRCOLARI), TIPIZZATE

- I. nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
- II. nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare
- III. nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno
- IV. provvedimenti AG
- V. minore adottato
- VI. per nascita senza alcuna subordinazione rispetto all'inserimento del nato nel titolo del genitore e con decorrenza dalla nascita
- VII. per richiesta riconoscimento cittadinanza italiana *jure sanguinis* o riacquisto

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

Secondo il principio generale **per l'iscrizione anagrafica** del cittadino extracomunitario devono coesistere i presupposti che seguono:

- Dimora abituale
- Essere entrato regolarmente in Italia (i visti)
- Avere un titolo di soggiorno valido (permesso, sentenza ecc.) o rientrare nei casi eccezionali sopraindicati

Altro principio generale è quello che regola il rinnovo e rilascio del permesso in 20 giorni.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

(La legge 241/1990 all'art. 2 come recentemente modificato dalla legge 69/2009, prevede che la teoria generale del rispetto dei termini non venga applicata in materia di immigrazione e cittadinanza !!!)

Art. 5, comma 9 D.lgs. 25/07/1998, n. 286:

*“Il permesso di soggiorno è **rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni** dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”*

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

Il cittadino di **un paese terzo regolarmente soggiornante deve essere iscritto all'anagrafe alle stesse condizioni del cittadino italiano.**

La regolarità del soggiorno è documentata, di norma, dal possesso del titolo di soggiorno rilasciato dalla questura competente.

Tuttavia ciò avviene sempre più di rado, complicando non poco il lavoro dell'ufficiale d'anagrafe.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

A partire dall'emanazione (in particolare negli anni 2006-2007, cfr circolari cd Amato) di una serie di circolari e direttive ministeriali, **il concetto di regolarità del soggiorno non coincide più puramente e semplicemente con il possesso di un titolo di soggiorno valido, anzi, vi coincide sempre meno e deve essere ricavato da un'analisi complessiva del sistema delineato dalle numerose disposizioni ministeriali che si sono susseguite negli ultimi anni.**

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

Le condizioni che legittimano l'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri, ancorché sprovvisti del permesso di soggiorno, sono tipizzate:

- cittadini stranieri nelle more del rilascio del primo permesso per **ricongiungimento familiare** (circolare n. 43 del 2.8.2007).
- cittadini stranieri nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per **lavoro subordinato** (Ministero dell'Interno n. 16 del 2.4.2007);

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

- discendenti da avo italiano che attivano in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana "**jure sanguinis**" (Ministero dell'Interno, circolare n. 32 del 13.6.2007) o per il riacquisto della cittadinanza;
- **minori** stranieri in attesa del riconoscimento del provvedimento di **adozione o in affidamento a scopo di adozione** (direttiva cd **BINDI** del 21.2.2007 del Ministro dell'Interno e del Ministro per le politiche per la famiglia);

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

- cittadini stranieri in stato di **detenzione** (Ministero dell'Interno – Dipartimento di P.S. – 4.9.2001 e Min.Interno 19.04.2005), ma altra cosa è la regolarità del soggiorno in ordine alle pubblicazioni di matrimonio, e in ogni caso a questo proposito vi sono orientamenti diversi, anche da parte dello stesso Ministero;
- stranieri **nati da genitori di cui almeno uno residente in Italia** (Consiglio di Stato, parere n. 5453/03 – 4.2.2004);
- cittadini stranieri che abbiano presentato istanza di **rinnovo** del permesso di soggiorno e **nelle more** del rinnovo stesso, se la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso o entro 60 giorni dalla scadenza stessa (Ministero dell'Interno, direttiva del 5.8.2006 e circolare n. 42 del 17.11.2006);

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

Entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero ha l'obbligo di rinnovare la **dichiarazione di dimora abituale** all'ufficio anagrafe del comune di residenza, esibendo il permesso rinnovato. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuata entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

Trascorsi **sei mesi** (prima dell'approvazione del pacchetto sicurezza, il termine era di un anno) dalla data di scadenza del permesso senza che la dichiarazione di dimora venga resa, il comune, nei successivi trenta giorni, invita lo straniero ad ottemperare a tale obbligo entro l'ulteriore termine di trenta giorni ed a presentare il permesso rinnovato. Se ciò non avviene, l'ufficiale d'anagrafe **cancella** lo straniero e ne trasmette comunicazione alla questura competente per territorio.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

Il Ministero dell'Interno con circolare 2 marzo 2005, n.12 ha ricordato che l'art. 14 del D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, modificando l'art. 7 del regolamento anagrafico ha espressamente previsto che gli **“stranieri non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno”**.

Dalla lettura coordinata degli artt. 7 e 11 del regolamento n. 223/1989 si desume che il termine di un anno è riferito all'ipotesi di omessa attivazione della procedura di rinnovo del permesso di soggiorno, mirando tali disposizioni alla definizione delle posizioni dei cittadini stranieri che non hanno presentato la richiesta di rinnovo e non di quelli che l'hanno regolarmente prodotta.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

Il Ministero richiama l'attenzione degli ufficiali di anagrafe sulla necessità di accertare, nel caso di trasferimento di residenza dello straniero da altro comune, l'avvenuta presentazione, mediante esibizione della relativa ricevuta, della domanda di rinnovo, nel caso in cui il permesso di soggiorno sia scaduto.

Novità PACCHETTO SICUREZZA

Con il pacchetto sicurezza, viene introdotta una nuova fattispecie di **reato**, disciplinato dall'art 10 bis del d lgs 286/1998 in ordine all'**ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato**.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

Viene istituito presso il Ministero dell'Interno apposito **registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora** (entro il 30 settembre 2010, i Comuni hanno attivato l'implementazione del sistema INA – SAIA in ordine al caricamento dei dati dei SFD).

Qui rileva il concetto di **domicilio**, che non va solo eletto, anzi deve sussistere realmente e il sfd dovrà fornire all'ufficiale d'anagrafe tutti gli elementi per definire il legame tra sè e il Comune.

In assenza di domicilio, soccorre il criterio dell'iscrizione nel Comune di nascita.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

I competenti uffici comunali possono (la formulazione originaria della norma era "devono") disporre la verifica delle **condizioni igienico-sanitarie dell'immobile**.

Questo non significa che l'Ufficiale d'anagrafe possa subordinare l'iscrizione/variazione anagrafica alle condizioni dell'alloggio (e questo già dalla circolare Brancaccio del 1995).

Il percorso sarà di altra natura: rilievi in ordine ad alloggi non conformi daranno origine ad eventuale ordinanza di sgombero che, una volta eseguita, farà cessare il requisito della dimora stabile ed abituale, unico elemento essenziale e rilevante ai fini dell'iscrizione anagrafica.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

SENZA FISSA DIMORA

Risolta la confusione semantica tra senza fissa dimora e senza tetto, per i primi la legge 94/2009 impone l'indicazione di un legame/domicilio (in assenza, soccorre il criterio residuale del Comune di nascita, in subordine, del Comune di nascita della madre/del padre o, extrema ratio, dell'iscrizione nel registro del Ministero dell'Interno).

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

L'obbligo a carico del richiedente l'iscrizione è di indicare all'ufficiale d'anagrafe "gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio"; grava altresì sul richiedente la dimostrazione (ulteriore rispetto al precedente dettato normativo, per il quale bastava la libera scelta del senza fissa dimora) della presenza sul territorio comunale di propri "affari e interessi" che giustifichino l'iscrizione anagrafica.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

La dizione "affari e interessi" può riferirsi a più elementi, tenuto conto anche delle diversificate tipologie di "senza fissa dimora" (titolari di autorizzazioni per spettacoli viaggianti, clochard, girovaghi, ma anche persone che hanno interesse a rendersi "invisibili" per sfuggire ai creditori).

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

La fase pre-istruttoria, volta a distinguere (e osteggiare) questi ultimi dai veri sfd, dovrà anche "valutare" con maggior favore elementi di domicilio "deboli", per evitare massicce iscrizioni nei comuni di nascita, o, a cascata, nel registro presso il Ministero dell'Interno.

Viene istituito presso il Ministero dell'Interno apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora (entro il 30 settembre 2010, i Comuni hanno attivato l'implementazione del sistema INA - SAIA in ordine al caricamento dei dati dei SFD).

SOGGETTI A PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Si tratta di una fattispecie particolare (che ricomprende coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato, o lo status di protezione sussidiaria, o comunque il rilascio di un titolo di soggiorno per richiesta asilo)

l'ufficiale d'anagrafe si pone due ordini di problemi:

- ✓ L'identificazione (spesso in assenza di passaporto o documento equipollente, vedi Parere Min. Interno 06/11/2006)
- ✓ La registrazione anagrafica degli status e dei dati personali, stante l'impossibilità oggettiva per il rifugiato di produrre documentazione che di solito viene rilasciata allo straniero dalle sue autorità nazionali o per il loro tramite (vedi nota Commissione Nazionale per il diritto d'asilo, presso il Ministero dell'Interno, datata 24/04/2009)

Certificazione della Commissione e permessi di soggiorno sono da considerare sostitutivi della documentazione che il soggetto non può chiedere alle autorità del proprio Paese.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

IL CITTADINO COMUNITARIO IN ANAGRAFE
—
IL D. LGS. N.- 30/2007

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

L'entrata in vigore del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, di recepimento della direttiva n. 2004/38 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, ha segnato il passaggio della gestione completa dei cittadini comunitari dalle Questure alle anagrafi dei Comuni.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

Con il D.Lgs. 28 febbraio 2008, n. 32, sono state apportate modifiche e integrazioni al D.Lgs. n. 30/2007, e sono stati "assorbiti" e ribaditi i principi che seguono:

- libertà di ingresso, circolazione e soggiorno in Italia da parte dei cittadini appartenenti ad uno Stato dell'Unione europea;
- obbligo di iscrizione anagrafica decorsi tre mesi dall'ingresso nel nostro paese;
- vincoli e limitazioni al diritto di residenza in Italia per i cittadini comunitari non lavoratori o, comunque, potenzialmente in grado di gravare sul sistema sociale e sanitario del nostro Paese e da ultimo, ma non in ordine di importanza, estensione dei diritti riconosciuti ai cittadini comunitari anche ai loro familiari, così come definiti dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 30/2007.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

Il cittadino dell'Unione europea ha diritto di soggiornare in Italia per un periodo **non superiore a tre mesi** senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui ha la cittadinanza.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

Il cittadino dell'Unione europea ha diritto di soggiornare in Italia per un periodo **superiore a tre mesi** e, di conseguenza, ha l'obbligo di chiedere l'iscrizione anagrafica, quando (alternativamente):

- è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato italiano;
- dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al fine di non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- è familiare, come definito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 30/2007, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare alle condizioni sopra espresse e previste dall'art. 7, comma 1, lett. a), b) o c) del D.Lgs. n. 30.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti, si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale, che per il 2011 è il seguente:

- Dichiarante: € 5.424,9
- Dichiarante e un familiare in più: € 8.137,35
- Dichiarante + 2 o più figli minori di 14 anni: € 10.849,8 (importo fisso)

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

Il 2 luglio 2009 la Commissione europea ha adottato un documento dal titolo: "Guida ad una migliore trasposizione e applicazione della direttiva 2004/38/CE" (cc.dd. "Linee Guida") contenente orientamenti interpretativi su alcuni aspetti problematici emersi in sede di applicazione della Direttiva 2004/38/CE e delle disposizioni di recepimento emanate da ciascuno Stato membro.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

La circolare del Min. interno - DCSD - n. 18 del 21 luglio 2009 che ha in parte recepito gli orientamenti delle linee guida, contiene chiarimenti in ordine a:

- copertura dei rischi sanitari;
- esatta definizione di “risorse economiche sufficienti al soggiorno”;
- iscrizione nel registro della popolazione temporanea.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

L'art. 8, paragrafo 4, della direttiva 2004/38/CE vieta agli Stati membri di stabilire un importo fisso, direttamente o indirettamente equiparato alle "risorse sufficienti", al di sotto del quale il diritto di soggiorno può essere automaticamente rifiutato.

Le autorità degli Stati membri devono operare valutazioni complessive tenendo conto della situazione personale di ogni cittadino interessato.

Le autorità nazionali possono, se del caso, verificare l'esistenza, la legittimità, l'entità e la disponibilità delle risorse, che possono anche essere di terzi, non devono necessariamente avere il carattere della periodicità e possono essere in forma di capitale accumulato.

La prova della disponibilità di risorse sufficienti non può essere soggetta a limitazioni.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

Se l'interessato non raggiunge l'importo minimo delle risorse, come previsto dall'art. 9, c. 3, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 30/2007, occorre effettuare una valutazione complessiva della situazione in cui egli versa, al fine di stabilire se un eventuale rifiuto dell'istanza d'iscrizione sia proporzionato rispetto all'obiettivo della direttiva.

Oltre al requisito reddituale il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione che copra le spese sanitarie.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

La circolare, prot. n. 200704165/ 15100/14865 del 18 luglio 2007, del Ministero dell'Interno precisa quanto segue:

“Spese sanitarie – Polizza di assicurazione sanitaria - Il lavoratore cittadino dell'Unione e i suoi familiari hanno la copertura delle spese sanitarie garantita dal Servizio Sanitario Nazionale.

Invece i cittadini dell'Unione che soggiornano in Italia per motivi di studio o di formazione professionale, o altro, nonché i familiari a loro carico, devono produrre una polizza di assicurazione sanitaria idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, la durata della polizza sanitaria deve essere di almeno un anno, o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all'anno.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

I formulari E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E 37), presentati dai cittadini dell'Unione, soddisfano il requisito della copertura sanitaria al fine dell'iscrizione anagrafica.

Al contrario, la tessera sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal Paese di provenienza non sostituisce la polizza sanitaria”.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

Nei casi che seguono il cittadino comunitario, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, dovrà essere equiparato a tutti gli effetti, compresi quelli anagrafici, al lavoratore, (a condizione che presenti idonea documentazione atta a dimostrare che si trova in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 3, del D Lgs 30/2007).

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

- E' temporaneamente inabile al lavoro per malattia o infortunio;
- E' in stato di disoccupazione **involontaria** debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per **oltre un anno nel territorio nazionale** ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 1, del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

- E' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'art. 3 D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

- Segue un **corso di formazione professionale**.
- Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

Se in ordine al procedimento d'iscrizione anagrafica sia constatato che non sussistono le condizioni, l'Ufficiale d'anagrafe adotta un provvedimento di rifiuto dell'iscrizione contro il quale è ammesso ricorso al Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 30/2007.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

I cittadini di **Norvegia, Islanda e Liechtenstein** – Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo – sono equiparati ai cittadini dell'Unione europea agli effetti del decreto legislativo 30/2007, così come anche i cittadini della **Svizzera, della Repubblica di San Marino, del Principato di Monaco, Andorra e della Città del Vaticano.**

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

I cittadini dell'Unione che soggiornano in Italia per lo svolgimento di un'attività lavorativa **stagionale**, potranno essere iscritti **nello schedario della popolazione temporanea**, di cui all'art. 32 del D.P.R. 223/1989.

L'ufficiale d'anagrafe potrà rilasciare l'attestazione, opportunamente modificata per quanto riguarda i dati relativi all'iscrizione anagrafica (dovrà risultare chiaramente che si tratta di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea), oltre ad apporre una precisa limitazione temporale alla validità dell'attestato, pari ad un anno dall'iscrizione stessa.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

La circolare del Ministero dell'interno, n. 18 del 21.7.2009, avente per oggetto: Direttiva n. 2004/38 CE, sul diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri pubblica le linee guida della Commissione europea e i chiarimenti sulla copertura sanitaria richiesta ai fini del soggiorno del cittadino dell'Unione e sulla nozione di risorse economiche sufficienti al soggiorno:

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

«... La Carta di assistenza sanitaria europea offre una copertura totale se il cittadino dell'Unione non sposta la residenza, ai sensi del regolamento CEE 1408/71, nello Stato membro ospitante e ha intenzione di tornare nel proprio Paese, come ad esempio gli studenti e i lavoratori distaccati».

Vi sono infatti casi in cui il soggiorno prolungato presso lo Stato ospitante non configura una situazione di dimora abituale in tale Stato, in quanto l'interessato mantiene il proprio centro d'interessi presso lo Stato di provenienza.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

In tali ipotesi di soggiorno temporaneo, che può riguardare ad esempio il soggiorno per motivi di studio, l'interessato potrà utilizzare la suddetta Carta di assistenza (Tessera Europea di Assicurazione Malattia o T.E.A.M.), rilasciata dal paese di provenienza, per ricevere tutte le cure necessarie in relazione alla durata del suo soggiorno temporaneo. Lo Stato ospitante deve consentire al cittadino dell'Unione, anche per soggiorni superiori a tre mesi, di non spostare la propria residenza, avvalendosi, in tali casi, della copertura sanitaria fornita dalla T.E.A.M.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

Si procede quindi all'iscrizione degli interessati nello schedario della popolazione temporanea, disciplinato dall'art. 8 della legge n. 1228/1954 (legge anagrafica) e dall'art. 32, c. 1, del D.P.R. n. 223/1989 (regolamento anagrafico), dandone indicazione nell'attestazione rilasciata ai sensi dell'art. 9, c. 2, del D.Lgs. n. 30/2007 e indicandone i motivi (es. studio, etc.).

L'iscrizione in tale schedario (che non genera diritto a certificazioni anagrafiche) può anche valere per periodi di soggiorno superiori ad un anno, fermo restando l'obbligo di revisione annuale dello schedario.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

L'articolo 9 del decreto legislativo n. 30/2007 prevede che all'iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione consegua il rilascio di un'attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta. **L'attestazione non è un documento che autorizza il soggiorno, ma ha lo scopo di dimostrare l'avvenuto adempimento da parte del cittadino dell'Unione europea, dell'obbligo d'isciversi all'anagrafe,** secondo le modalità indicate nel decreto legislativo in argomento" (circolare Ministero dell'Interno n. 45 dell'8 agosto 2007, che riporta in allegato anche i moduli per le attestazioni).

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 30/2007 sono **FAMILIARI** solo ed esclusivamente:

- il coniuge
- i discendenti diretti del cittadino dell'Unione e del coniuge di età inferiore a 21 anni
- i discendenti diretti del cittadino dell'Unione e del coniuge di età superiore a 21 anni, purché a carico
- gli ascendenti diretti del cittadino dell'Unione e del coniuge, purché a carico

In pratica, i discendenti ultraventunenni e gli ascendenti sono familiari solo a condizione che siano A CARICO del cittadino dell'Unione titolare di autonomo diritto di soggiorno

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 30/2007 sono **ALTRI FAMILIARI**:

- ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se e' a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente
- il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

La nozione di parenti diretti in linea discendente o ascendente **si estende alle relazioni adottive o ai minori posti sotto la custodia di un tutore** legale permanente.

I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, trascorsi tre mesi nel territorio nazionale, richiedono alla Questura competente per territorio di residenza la "carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione" avente validità di cinque anni dalla data del rilascio.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli artt. 7, 11, 12 e 13 (art. 14, D.Lgs. n. 30/2007). Il diritto di soggiorno permanente si matura a seguito del soggiorno regolare e continuativo di 5 anni. Deve essere computato in tale periodo il soggiorno precedente all'entrata in vigore del decreto legislativo, anche per i cittadini neocomunitari.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

A richiesta dell'interessato, il comune di residenza rilascia al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea un attestato che certifichi la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno **permanente**.

Analogamente, ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una "Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei".

Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

La continuità del soggiorno è interrotta dall'eventuale provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata.

CANCELLAZIONE ANAGRAFICA

Valgono le stesse norme e le stesse modalità previste dall'art. 11 del D.P.R. n. 223/1989 per i cittadini italiani. L'unica differenza è stata introdotta dall'art. 1, primo comma, lett. b), del D.Lgs. n. 32/2008 che ha modificato l'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 30/2007. Per effetto di tale modifica, il provvedimento di allontanamento adottato dal Prefetto o dal Ministero dell'Interno **costituisce causa di cancellazione anagrafica del cittadino comunitario, a prescindere dall'effettiva esecuzione di tale provvedimento.**

TABELLE DI SINTESI

I seguenti Paesi applicano l'**Accordo di Schengen**:

1) Austria; 2) Belgio; 3) Danimarca; 4) Finlandia; 5) Francia; 6) Germania; 7) Grecia; 8) Italia; 9) Lussemburgo; 10) Paesi Bassi; 11) Portogallo; 12) Spagna; 13) Svezia; 14) Islanda; 15) Norvegia; 16) Slovenia; 17) Estonia; 18) Lettonia; 19) Lituania; 20) Polonia; 21) Repubblica Ceca; 22) Slovacchia; 23) Ungheria; 24) Malta; 25) Svizzera

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

I seguenti Paesi fanno parte dell'**Unione Europea**:

1) Austria; 2) Belgio; 3) Bulgaria; 4) Cipro; 5) Danimarca; 6) Estonia;
7) Finlandia; 8) Francia; 9) Germania; 10) Grecia; 11) Irlanda; 12)
Italia; 13) Lettonia; 14) Lituania; 15) Lussemburgo; 16) Malta; 17)
Paesi Bassi; 18) Polonia; 19) Portogallo; 20) Regno Unito; 21)
Repubblica Ceca; 22) Romania; 23) Slovacchia; 24) Slovenia; 25)
Spagna; 26) Svezia; 27) Ungheria

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

Dal raffronto delle elencazioni risulta quanto segue:

A- I seguenti Stati fanno parte della **U.E.** e dello Spazio **Schengen**:

1) Austria; 2) Belgio; 3) Danimarca; 4) Estonia; 5) Finlandia; 6) Francia; 7) Germania; 8) Grecia; 9) Italia, 10) Lettonia; 11) Lituania; 12) Lussemburgo; 13) Malta; 14) Paesi Bassi; 15) Polonia; 16) Portogallo; 17) Repubblica Ceca; 18) Slovacchia; 19) Slovenia; 20) Spagna; 21) Svezia; 22) Ungheria

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

B- I seguenti Stati fanno parte soltanto dell'**Unione Europea**:

1) Bulgaria; 2) Cipro; 3) Irlanda; 4) Regno Unito; 5) Romania

C- I seguenti Stati fanno parte soltanto dello Spazio **Schengen**:

1) Islanda; 2) Norvegia; 3) Svizzera

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

DOCUMENTI FORMATI ALL'ESTERO
-
**LEGALIZZAZIONE, APOSTILLE E
CONVENZIONI IN MATERIA**

DOCUMENTI STRANIERI DA FAR VALERE IN ITALIA

I documenti devono essere:

- LEGALIZZATI (O APOSTILLATI)
- SCRITTI O TRADOTTI IN LINGUA ITALIANA
- NON CONTRARI A NORME IMPERATIVE O DI ORDINE PUBBLICO

LEGALIZZAZIONE E APOSTILLE

I documenti e gli atti dello stato civile formati all'estero da autorità straniere devono essere legalizzati dall'autorità diplomatica o consolare competente, se non è disposto diversamente (art. 21 c. 3 DPR 396/2000).

Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità straniere e da valere nello Stato italiano sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero (art. 33 DPR 445/2000).

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

La legalizzazione è l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa (art. 1 lett. L) DPR 445/2000).

Quasi tutti gli Stati hanno individuato un'autorità che legalizza documenti prodotti nello Stato; a loro volta le autorità consolari italiane legalizzano l'atto legalizzato dall'Autorità straniera per la sua efficacia in Italia.

Per i documenti rilasciati in Italia dall'autorità consolare straniera la firma va legalizzata presso la Prefettura competente per territorio.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

Convenzione dell'Aja del 1961: si sostituisce la legalizzazione con l'apostille.

Il principio secondo cui tutti i documenti che arrivano dall'estero vanno legalizzati presenta alcune eccezioni; una di queste è data dall'**APOSTILLE**, introdotta dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.

Alcuni Stati hanno infatti deciso di dispensare dalla legalizzazione gli atti che devono essere prodotti sul proprio territorio provenienti dagli altri Stati contraenti, inserendo una dichiarazione alternativa alla legalizzazione, cioè l'Apostille. La principale semplificazione con la legalizzazione consiste nel fatto che l'Apostille è apposta dalla competente autorità dello Stato di origine del documento, dispensando dall'onere di recarsi nel consolato italiano competente.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

Altre Convenzioni internazionali hanno poi provveduto ad eliminare sia la legalizzazione che l'Apostille tra gli Stati contraenti, esentando così da qualsiasi formalità l'atto proveniente dall'estero.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

Andorra	Georgia	Paesi Bassi
Antigua e Barbuda	Giappone	Panama
Argentina	Grecia	Polonia
Armenia	Grenada	Portogallo
Australia	Honduras	Regno Unito
Austria	India	Romania
Azerbaijan	Islanda	Russia
Bahamas	Isole Cook	Saint Kitts e Nevis
Barbados	Isole Marshall	Saint Lucia
Belize	Israele	Saint Vincent e Grenadines
Bielorussia	Kazakhstan	Samoa
Bosnia-Erzegovina	Lesotho	San Marino
Botswana	Lettonia	Serbia
Brunei	Liberia	Seychelles
Bulgaria	Liechtenstein	Slovacchia
Repubblica Ceca	Lituania	Slovenia
Cina (solo per Macao e Hong Kong)	Lussemburgo	Spagna
	Macedonia	Stati Uniti d'America
Cipro	Malawi	Sud Africa
Colombia	Malta	Suriname
Corea	Mauritius	Svezia
Croazia	Messico	Svizzera
Danimarca	Moldavia	Swaziland
Dominica	Monaco	Tonga
Ecuador	Montenegro	Trinidad e Tobago
El Salvador	Namibia	Turchia
Estonia	Niue	Ucraina
Fiji	Norvegia	Ungheria
Finlandia	Nuova Zelanda	Venezuela

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

Oltre a: Albania, Francia, Belgio, Irlanda

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

STATO U.E.	CONVENZIONE DI RIFERIMENTO
AUSTRIA	Totalmente esente (Conv. Atene 15/09/1977)
BELGIO	Totalmente esente (Conv. Lussemburgo 26/09/1957)
BULGARIA	Apostille (Conv. Aja 5/10/1961)
CIPRO	Apostille (Conv. Aja 5/10/1961)
DANIMARCA	Totalmente esente (Conv. Bruxelles 25/05/1987)
ESTONIA	Apostille (Conv. Aja 5/10/1961)
FINLANDIA	Apostille (Conv. Aja 5/10/1961)
FRANCIA	Totalmente esente (Conv. Lussemburgo 26/09/1957)
GERMANIA	Totalmente esente (Conv. Lussemburgo 26/09/1957)
GRECIA	Apostille (Conv. Aja 5/10/1961)
IRLANDA	Totalmente esente (Conv. Bruxelles 25/05/1987)
LETTONIA	Apostille (Conv. Aja 5/10/1961)
LITUANIA	Apostille (Conv. Aja 5/10/1961)
LUSSEMBURGO	Totalmente esente (Conv. Lussemburgo 26/09/1957)
MALTA	Apostille (Conv. Aja 5/10/1961)
PAESI BASSI	Totalmente esente (Conv. Lussemburgo 26/09/1957)
POLONIA	Totalmente esente (Conv. Atene 15/09/1977)
PORTOGALLO	Totalmente esente (Conv. Lussemburgo 26/09/1957)
REGNO UNITO	Apostille (Conv. Aja 5/10/1961)
REPUBBLICA CECA	Apostille (Conv. Aja 5/10/1961)
ROMANIA	Apostille (Conv. Aja 5/10/1961)
SLOVACCHIA	Apostille (Conv. Aja 5/10/1961)
SLOVENIA	Totalmente esente (Conv. Roma 03/12/1960)
SPAGNA	Totalmente esente (Conv. Atene 15/09/1977)
SVEZIA	Apostille (Conv. Aja 5/10/1961)
UNGHERIA	Totalmente esente (Conv. Budapest 26/05/1977)

Convenzione di Bruxelles del 1987

è stata eliminata la legalizzazione o qualsiasi altra formalità equivalente per gli atti pubblici dei Paesi della Comunità Europea.

Si tenga altresì conto che esistono accordi bilaterali che prevedono la dispensa dalla legalizzazione per alcuni tipi di atti che andrebbero esaminati singolarmente, consultando la banca dati ITRA disponibile presso il Ministero degli Esteri.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

Infine, accordi internazionali fra molti paesi, ratifiche, adesioni successive hanno dato luogo a differenti procedure che attengono anche alla natura del documento, in particolare:

Convenzione di Londra del 1968: gli atti redatti dai Consolati **in Italia** dei Paesi contraenti non necessitano di alcuna formalità: Austria, Cipro, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia-

LA TRADUZIONE

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. (art. 33, comma 3, DPR 445/2000).

[...oltre al testo sopra viene aggiunto...] o da un interprete che attesti con giuramento davanti all'ufficiale dello Stato civile la conformità al testo straniero (art. 22 DPR 396/2000).

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

Per rappresentanza consolare competente si intende sia l'autorità straniera in Italia che l'autorità consolare italiana sita nello Stato estero in cui l'atto è formato (principio che vale per le traduzioni ma NON per le legalizzazioni).

La traduzione può essere svolta da traduttori ufficiali.

Anche la firma del traduttore ufficiale o dell'addetto della rappresentanza diplomatica o consolare straniera (che ne ha certificato la conformità all'originale) va LEGALIZZATA, a meno che non esista una convenzione internazionale che esenti da tale adempimento.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

Le convenzioni che esentano dalla legalizzazione le firme dell'Ufficiale di stato civile non sono necessariamente le stesse che esentano da legalizzazione le firme dei traduttori, e pertanto:

Sono ESENTI da qualsiasi legalizzazione le firme dei traduttori giurati (e degli addetti delle rappresentanze diplomatiche e consolari) provenienti da Francia, Belgio, Danimarca e Irlanda.

Devono essere munite di APOSTILLE le firme dei traduttori giurati (e degli addetti delle rappresentanze diplomatiche e consolari) provenienti da Stati che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja del 5/10/1961.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

Le firme dei traduttori giurati (e degli addetti delle rappresentanze diplomatiche e consolari) dei restanti Stati devono essere **LEGALIZZATE** dalla nostra Autorità Consolare.

Potrebbe pertanto accadere che un determinato atto sia esente da legalizzazione, mentre la relativa traduzione debba sottostare all'Apostille o alla legalizzazione formale.

ATTENZIONE!

In risposta ad una interrogazione parlamentare, il Ministero dell'Interno ha chiarito in data 25/09/2008 che, con riferimento alla documentazione che i cittadini extracomunitari devono produrre ai fini anagrafici, non deve essere accettata la possibilità di ricorrere per la traduzione degli atti e documenti redatti in lingua straniera, ad un traduttore ufficiale operante in Italia con successiva asseverazione da parte del Tribunale, essendo necessario il ricorso alla legalizzazione della stessa da parte dell'autorità consolare italiana all'estero.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

I cittadini comunitari sono soggetti ad una disposizione semplificata, poiché in materia anagrafica possono autocertificare tutto quello che possono autocertificare e dichiarare i cittadini italiani (art. 3 DPR 445/2000). **Tale disposizione generale trova delle eccezioni in materia di iscrizione anagrafica di cittadini comunitari, i quali possono dimostrare la relazione di parentela esclusivamente con documentazione proveniente dal proprio Stato (Circolari Min. Int. 19/2007 e 39/2007).**

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

In materia di Stato civile, in mancanza di traduzione appositamente legalizzata o apostillata, la traduzione del traduttore ufficiale con successiva asseverazione del Tribunale è invece accettata, come anche il giuramento dell'interprete davanti all'Ufficiale dello Stato civile che attesti la conformità al testo straniero (art. 22 DPR 396/2000). E' opportuno che il traduttore non sia l'interessato.

LA NON CONTRARIETA' ALL'ORDINE PUBBLICO O A NORME IMPERATIVE

- L'ordine pubblico interno è l'insieme delle norme che salvaguardano i valori fondamentali della convivenza democratica (es. il principio di uguaglianza).
- L'ordine pubblico internazionale è l'insieme dei principi della nostra civiltà giuridica non derogabili nel rapporto con le norme straniere che necessariamente vanno applicate (es. la bigamia).
- Le norme imperative sono quelle che non possono mai essere derogate da una diversa volontà delle parti.

IL T.U. 445/2000

-

**DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI
CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIETÀ:
LIMITI ED OPPORTUNITÀ
PER I CITTADINI MIGRANTI**

LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE - AUTOCERTIFICAZIONI (art.46 DPR 445/2000)

- i **cittadini UE** possono utilizzare l'autocertificazione con le stesse regole dei cittadini italiani
- i **cittadini stranieri** (=extra-comunitari) regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare l'autocertificazione solo in ordine a dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici, oppure in caso di necessità in procedimenti relativi a materie in cui esiste una convenzione tra il loro paese d'origine e l'Italia.

LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA' (art.47 DPR 445/2000)

Sono dichiarazioni rese e sottoscritte dall'interessato sotto la propria responsabilità- Possono riguardare:

- Situazioni, fatti, qualità personali, a diretta conoscenza dell'interessato e che non sono comprese nell'elenco delle autocertificazioni

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

- Atti di delega al compimento di **una attività materiale** quale: ritiro o consegna di documenti **tra organi della pubblica amministrazione**, riscossione pensione o compensi economici
- Dichiarazioni di impegno previste da bandi per la partecipazione di concorsi (dichiarazione di conoscenza delle disposizioni che regolano lo specifico procedimento)
- la conformità di una copia all'originale

Si possono dichiarare anche dati **riguardanti terze persone**, di cui si è a conoscenza.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

Possono **utilizzare** la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio:

- cittadini italiani
- cittadini dell'Unione Europea
- cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici
- cittadini extracomunitari in procedimenti relativi a materie per cui esiste una convenzione fra il loro Paese d'origine e l'Italia

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

- Accettare la dichiarazione sostitutiva è **obbligatorio per la Pubblica Amministrazione** e per privati gestori di pubblici servizi (es. ENEL, TELECOM, aziende di trasporto...)
- Accettare la dichiarazione sostitutiva è **facoltativo per i privati** (banche, assicurazioni, aziende, ecc..) che possono riceverla solo se hanno il consenso dell'interessato al controllo dei dati presso l'Amministrazione che li detiene.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rivolte alle Pubbliche Amministrazioni devono:

- essere firmate davanti all'impiegato addetto a ricevere la documentazione OPPURE
- essere consegnate/spedite, anche a mezzo fax, con fotocopia di un documento d'identità valido del dichiarante

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

Non si possono autodichiarare:

- Dichiarazioni future
- Dichiarazioni d'impegno
- Accettazioni o rinunce d'incarico
- Procure
- Quietanze liberatorie
- Scritture private
- Dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal codice civile.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

Diritti del cittadino

Accettare la dichiarazione sostitutiva è un obbligo dell'Ente Pubblico.

Se un impiegato della Pubblica Amministrazione non accetta un'autocertificazione può essere denunciato per violazione dei doveri d'ufficio-

Controlli

La Pubblica Amministrazione che riceve una dichiarazione sostitutiva è tenuta ad effettuare controlli sul suo contenuto.

Qualora risultasse che il cittadino ha dichiarato il falso, decade immediatamente dai benefici ottenuti e sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

L'ANAGRAFE, IL CITTADINO STRANIERO ED IL CITTADINO COMUNITARIO

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà consegnate ad un Ente Pubblico sono SEMPRE gratuite in quanto la firma non deve essere autenticata.